

STATUTO
dell'Associazione
"Ultimi Fuochi Teatro - Impresa Sociale"
ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n.112

* * * * *

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita l'associazione denominata

"Ultimi Fuochi Teatro - Impresa Sociale"

in conformità al dettato del D.Lgs. 112/2017.

L'associazione deve fare uso, negli atti e nella corrispondenza, dell'indicazione "impresa sociale".

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Surano, alla via Eroi della resistenza, n.10.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'associazione "**Ultimi Fuochi Teatro - Impresa Sociale**", più avanti chiamata per brevità "associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'associazione esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle proprie attività.

In particolare, le attività di impresa di interesse generale svolte dall'associazione hanno ad oggetto:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare attenzione all'ambito teatrale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.2 del D.Lgs 112/2017;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Allegato "A"
al N. 16375
della Raccolta

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'associazione per realizzare i propri scopi potrà porre in essere le seguenti attività:

- l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;

- la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolti ai propri soci ed eventualmente anche a terzi;

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale e artistica in generale, mediante l'organizzazione di esposizioni, installazioni, performance, concerti, convegni, manifestazioni, azioni di strada, lezioni, dibattiti, proiezioni di film e documentari, viaggi di studio e ricerca, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;

- la realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

- la realizzazione di attività volte al coinvolgimento di minoranze, di persone con particolari disagi, handicap o devianze;

- la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;

- l'organizzazione di eventi ed attività ludiche, quali feste, gite, ecc.;

- l'organizzazione di mostre, sia collettive che personali, in interno o all'aperto, per favorire la conoscenza dell'arte nazionale ed internazionale, contemporanea e non;

- l'organizzazione di convegni, seminari di studio, dibattiti, incontri e altre manifestazioni di carattere culturale, turistico e ricreativo, inerente agli scopi sociali;

- l'organizzazione e la gestione di attività di turismo cul-

turale;

- la creazione e gestione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, di gallerie d'arte e cultura, centri di documentazione e di informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi, realizzando, ove sussistano i requisiti di legge e nel rispetto dei limiti e degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, la vendita di articoli e prodotti attinenti al settore della cultura e dell'arte.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, fotografi, video-maker, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o strumentale agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. Tali operazioni attinenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali dovranno essere sempre compatibili con le norme di riferimento.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura in generale e dell'attività teatrale; potrà anche aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Le modalità di ammissione ed esclusione degli associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa, e compatibilmente con la forma giuridica di associazione, rivestita dall'ente.

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso, esclusione o altre legittime cause di scioglimento del rapporto sociale, previste dalla legge o dal presente statuto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso, in capo al richiedente, di requisiti di integrità morale e identità di intenti con le finalità dell'associazione, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere le attività comunemente concordate. La partecipazione dei soci alla elaborazione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

I soci maggiori di età hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. I soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono essere ammessi con l'autorizzazione di almeno un genitore esercente la responsabilità genitoriale; essi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamen-

to della quota sociale per l'anno in corso;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Coinvolgimento

dei lavoratori e dei destinatari dell'attività

Art. 11 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

In ogni caso, i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della associazione di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) gli Organi di controllo interno.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 13 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

-) almeno una volta all'anno;
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo

degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, purché, in ogni caso, sia garantita la certezza e la tempestività della ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-) discute ed approva il bilancio;
-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
-) definisce il programma generale annuale di attività;
-) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
-) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 17 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contra-

stanti con lo scopo dell'associazione.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato a ciascun consigliere con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il presidente;
-) elegge tra i propri componenti il Vice presidente;
-) elegge il Segretario;
-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) stabilisce le quote annuali dovute dai soci;

-) conferisce procure generali e speciali;
-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 22 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art. 24 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo interno

Art. 25 - L'Assemblea nomina un Organo di Controllo interno, anche monocratico, costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'asso-

ciazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del D.Lgs.112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs.112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla vigente normativa, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni del-

l'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 27. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Art. 28 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili, mobili, altri accantonamenti e disponibilità, espressamente destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- b) donazioni o lasciti testamentari, espressamente destinati dal benefattore a patrimonio.

Art. 29 - L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali sono intrasmissibili e intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D. Lgs. n.112/2017, il cui contenuto deve qui intendersi, per quanto compatibile, integralmente riprodotto e trascritto.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda

Art. 30 - La trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle apposite disposizioni e autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità governativa, il

tutto in conformità a quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs. 112/2017.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs.112/2017.

Norma finale

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e al D.Lgs 112/2017, ed eventuali loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Alessandro Miele, Wladimiro Claudio Micelli, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).